SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 199**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 giugno 1992, n. 367.

Regolamento recante disposizioni attuative del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 concernente la facoltà degli Stati membri di trattenere il 20 per cento delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 con il quale sono state emanate disposizioni per il recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;

Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 595/91 con il quale è data facoltà a ciascuno Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati, rispetto alle erogazioni gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, perché risultanti indebitamente percepiti, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo;

Visto altresì l'art. 13 del regolamento in questione, che stabilisce che le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche nel caso in cui siano stati recuperati importi da accreditare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà riconosciuta dal richiamato regolamento n. 595/91 e di adottare le occorrenti disposizioni attuative;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Considerato che si è recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la modifica proposta all'art. 2, comma 2, in quanto la formulazione suggerita non consentirebbe di effettuare la trattenuta del 20 per cento anche sulle somme recuperate dalle regioni direttamente presso i produttori; per quella proposta allo stesso art. 2 attraverso la previsione di un quarto comma, in quanto il regolamento non prevede che le somme recuperate affluiscano ad un unico fondo per essere poi ripartite tra i vari enti beneficiari, limitandosi invece a stabilire che gli enti medesimi trattengano ed incamerino, ciascuno per proprio conto, dette somme; per quella, infine, proposta all'art. 4, comma 2, in quanto l'eventuale elencazione dei casi di «significative violazioni», tali da escludere il diritto dello Stato ad esercitare la trattenuta del 20 per cento si risolverebbe in una sostanziale limitazione dei poteri di autonoma valutazione che l'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 ha inteso implicitamente conferire anche alla Commissione CEE;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. L 895 del 2 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta norme per la regolamentazione finanziaria e contabile dell'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 13 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, concernente la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, alle spese di recupero delle somme indebitamente pagate ai beneficiari, nonché di quelle non versate dagli operatori, a titolo di prelievi, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali per il settore del latte e dei cereali, nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.

Art. 2.

Devoluzione della trattenuta

1. L'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l'Ente nazionale risi e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie trattengono il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dai beneficiari.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri di controllo e di recupero ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni di cui all'art. 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, trattengono il 20 per cento delle somme non versate dagli operatori, recuperate a titolo di prelievi di corresponsabilità, di base e supplementare, sui cereali e di prelievo supplementare sul latte di vacca.

3. Il 20 per cento delle somme recuperate a titolo di prelievo di corresponsabilità di base sul latte bovino affluisce all'erario.

Art. 3.

Modalità della trattenuta e delle comunicazioni

1. La trattenuta di cui all'art. 2 è effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.

2. Nel caso di irregolarità relative a somme inferiori a 4.000 ECU gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

3. Tali informazioni saranno invece sempre trasmesse nel caso di irregolarità relative a somme pari o superiori a 4.000 ECU.

4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 2 danno tempestiva notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento CEE n. 595/91, di tutte le irregolarità accertate.

Art. 4.

Mancato riconoscimento delle somme

1. Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 del regolamento stesso, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono a restituire gli importi trattenuti, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1992
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 151

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 63 e 64 della legge n. 428/1990 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)] è il seguente:

«Art. 63 (*Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali*). — 1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale.

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'art. 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989.

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, son puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a L. 500.000 e non superiore a lire 2 milioni.

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1° giugno 1991.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

Art. 64 (*Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca*). — 1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

7. Le soprattasse previste dall'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a L. 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data».

— Il testo dell'art. 59 della legge n. 142/1992 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991)] è il seguente:

«Art. 59 (*Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali*). — 1. All'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: "decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242." e ai commi 2, 3 e 5 dopo le parole: "decreto ministeriale di cui al comma 1," sono inserite le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni,"».

92G0407

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1992.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica,

che, confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che, il procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Firenze, con nota 11 marzo 1992 ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Firenze per trasferimento uffici nei giorni 13 e 16 marzo 1992 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nei giorni 13 e 16 marzo 1992, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1992

Il Ministro: GORIA

92A3962

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 18 agosto 1992.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Avvocatura dello Stato in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura stessa.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentito il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato nell'adunanza del 28 luglio 1992;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al predetto consesso verrà a scadere il 12 febbraio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Avvocatura dello Stato in seno al comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura stessa.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 novembre 1992 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

È stabilita una circoscrizione elettorale unica con competenza per l'intero territorio della Repubblica.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

avv. Stefano Onufrio, vice avvocato generale dello Stato.

Componenti:

De Vincolis Elvira, IX qualifica funzionale;

Rainone Criscuoli Elvira, VIII qualifica funzionale;

Galli Virginia, VII qualifica funzionale;

Bordoni Antonio, V qualifica funzionale;

Leti Ambra, IV qualifica funzionale;

Sartor Petra, III qualifica funzionale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 28 settembre 1992.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Curro Ruggeri Flora, IX qualifica funzionale.

Componenti:

Proietto Improta Raffella, VIII qualifica funzionale;

Consiglio Antonia, VII qualifica funzionale;

Massi Rita, VII qualifica funzionale;

Fiorelli Maurizio, V qualifica funzionale;

Pulci Maurizio, IV qualifica funzionale;

Cellacchi Massimo, III qualifica funzionale.

Roma, 18 agosto 1992

L'avvocato generale: AZZARITI

92A3975

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 218 al 220 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 218. — E istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 219. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 220. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, farmacia e ingegneria.

Art. 221. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 222. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale e cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 223. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

biochimica;

biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria I;

fisiopatologia cardiorespiratoria II.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;

rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;

semeiotica fisica cardiovascolare I;

semeiotica fisica cardiovascolare II.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica I;

informatica medica e strumentazione biomedica II.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettorcardiografia, fonocardiografia e poligrafia);

indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);

indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare «RMN», metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);

indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);

cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica I;

anatomia patologica II;

patologia e clinica cardiovascolare I;

patologia e clinica cardiovascolare II;

patologia e clinica cardiovascolare III.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;

farmacologia e terapia cardiovascolare;

terapie intensive cardiologiche.

Art. 224. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20

biochimica e biofisica . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria I . ore 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . » 50

rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica I . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria II . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica II . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare I » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3°. Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II	ore	50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II	»	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II . .	»	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II	»	20
patologia e clinica cardiovascolare II	»	80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia	»	100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare .	»	100

Famacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 225. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

Reparti:

istituto di clinica medica (sezione degenza);

divisione di cardiologia (sezione degenza e terapia intensiva);

divisione di cardiochirurgia (sezione degenza e terapia intensiva).

Ambulatori:

istituto di clinica medica;

divisione di cardiologia;

centro cardiovascolare.

Laboratori:

istituto di anatomia patologica (sala settoria, sala microscopia);

istituto di medicina del lavoro (laboratorio di fisiopatologia respiratoria);

area di ricerca (laboratorio di informatica);

istituto di radiologia (laboratorio di radiologia tradizionale, TAC, risonanza nucleare magnetica);

istituto di clinica medica (laboratorio dislipidemie, laboratorio ecovascolare);

divisione di cardiologia (laboratorio di elettrocardiografia, di elettrocardiografia dinamica, di ecocardiografia e di poligrafia, di elettrofisiologia, di pace-maker, di emodinamica e di cardiologia nucleare);

centro di riabilitazione del cardiopatico (laboratorio di valutazione funzionale al ciclo ergometro e di riabilitazione).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Note: le strutture che contribuiscono al funzionamento della scuola sono:

istituto di anatomia umana normale;

istituto di biochimica;

istituto di fisiologia;

istituto di farmacologia;

istituto di anatomia patologica;

istituto di radiologia;

istituto di medicina del lavoro;

istituto di clinica medica;

divisione di cardiologia;

divisione di cardiochirurgia;

centro cardiovascoalre;

centro di riabilitazione del cardiopatico.

Rimane aperta la possibilità di altre afferenze ritenute utili ai fini della scuola per l'insegnamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1991

Il rettore

92A3920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 164

Corso dei cambi del 21 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1104.050	1104.050	1104,250	1104,050	1104,050	1104,050	1104,510	1104,050	1104,050	1104,050
E.C.U.	1545.250	1545,250	1545,500	1545,250	1545,250	1545,250	1545,700	1545,250	1545,250	1545,250
Marco tedesco	761,050	761,050	766 —	761,050	761,050	761,050	760,950	761,050	761,050	761,050
Franco francese	224,180	224,180	224,250	224,180	224,180	224,180	224,180	224,180	224,180	224,180
Lira sterlina	2137,450	2137,450	2136 —	2137,450	2137,450	2137,450	2138,800	2137,450	2137,450	2137,450
Fiorino olandese	675,450	675,450	675 —	675,450	675,450	675,450	675,480	675,450	675,450	675,450
Franco belga	36,951	36,951	36,920	36,951	36,951	36,951	36,951	36,951	36,951	36,950
Peseta spagnola	11,824	11,824	11,810	11,824	11,824	11,824	11,824	11,824	11,824	11,820
Corona danese	197,200	197,200	197 —	197,200	197,200	197,200	197,200	197,200	197,200	197,200
Lira irlandese	2021,350	2021,350	2023 —	2021,350	2021,350	2021,350	2022,200	2021,350	2021,350	—
Dracma greca	6,152	6,152	6,150	6,152	6,152	6,152	6,146	6,152	6,152	—
Escudo portoghese	8,679	8.679	8,660	8,679	8,679	8,679	8,711	8,679	8,679	8,670
Dollaro canadese	925.550	925.550	929 —	925,550	925,550	925,550	925,450	925,550	925,550	925,550
Yen giapponese	8.735	8,735	8,730	8,735	8,735	8,735	8,741	8,735	8,735	8,730
Franco svizzero	857,180	857.180	855,500	857,180	857,180	857,180	857,250	857,180	857,180	857,180
Scellino austriac	108,142	108,142	108 —	108,142	108,142	108,142	108,140	108,142	108,142	108,140
Corona norvegese	192,810	192,810	192,500	192,810	192,810	192,810	192,760	192,810	192,810	192,810
Corona svedese	208,650	208,650	208,500	208,650	208,650	208,650	208,600	208,650	208,650	208,650
Marco finlandese	276,540	276,540	276,500	276,540	276,540	276,540	276,400	276,540	276,540	—
Dollaro australiano	792 —	792 —	794 —	792 —	792 —	792 —	793 —	792 —	792 —	792 —

Media dei titoli del 21 agosto 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,375
» » » 21- 4-1987/94	88,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,700
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,275
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	93,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,650
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,975
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,775
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,950
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,600
» » » » 1-12-1987/92	99,800
» » » » 1- 1-1988/93	99,475
» » » » 1- 2-1988/93	99,550
» » » » 1- 3-1988/93	99,825
» » » » 1- 4-1988/93	99,650

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 5-1988/93	99.475
»	»	»	»		1- 6-1988/93	99.675
»	»	»	»		18- 6-1986/93	99,300
»	»	»	»		1- 7-1988/93	99,750
»	»	»	»		17- 7-1986/93	99,675
»	»	»	»		1- 8-1988/93	100 —
»	»	»	»		19- 8-1986/93	99,500
»	»	»	»		1- 9-1988/93	99,750
»	»	»	»		18- 9-1986/93	99,850
»	»	»	»		1-10-1988/93	99,700
»	»	»	»		20-10-1986/93	99,600
»	»	»	»		1-11-1988/93	99,525
»	»	»	»		18-11-1987/93	99 —
»	»	»	»		19-12-1986/93	99,250
»	»	»	»		1- 1-1989/94	99,050
»	»	»	»		1- 2-1989/94	99,450
»	»	»	»		1- 3-1989/94	99,625
»	»	»	»		15- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»		1- 4-1989/94	99,200
»	»	»	»		1- 9-1989/94	99 —
»	»	»	»		1-10-1987/94	98,925
»	»	»	»		1-11-1989/94	98,675
»	»	»	»		1- 1-1990/95	97,875
»	»	»	»		1- 2-1985/95	97,675
»	»	»	»		1- 3-1985/95	96,200
»	»	»	»		1- 3-1990/95	98,125
»	»	»	»		1- 4-1985/95	95,675
»	»	»	»		1- 5-1985/95	95,700
»	»	»	»		1- 5-1990/95	97,400
»	»	»	»		1- 6-1985/95	95,950
»	»	»	»		1- 7-1985/95	97,950
»	»	»	»		1- 7-1990/95	97,950
»	»	»	»		1- 8-1985/95	98,850
»	»	»	»		1- 9-1985/95	98,175
»	»	»	»		1- 9-1990/95	98 —
»	»	»	»		1-10-1985/95	98,050
»	»	»	»		1-10-1990/95	97,625
»	»	»	»		1-11-1985/95	97,250
»	»	»	»		1-11-1990/95	97,300
»	»	»	»		1-12-1985/95	97,225
»	»	»	»		1-12-1990/95	97,050
»	»	»	»		1- 1-1986/96	95,925
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	97,100
»	»	»	»		1- 1-1991/96	97,600
»	»	»	»		1- 2-1986/96	95,650
»	»	»	»		1- 2-1991/96	97,875
»	»	»	»		1- 3-1986/96	96 —
»	»	»	»		1- 4-1986/96	95,800
»	»	»	»		1- 5-1986/96	95,350
»	»	»	»		1- 6-1986/96	95,700
»	»	»	»		1- 7-1986/96	97 —
»	»	»	»		1- 8-1986/96	98,925
»	»	»	»		1- 9-1986/96	97,850
»	»	»	»		1-10-1986/96	96,375
»	»	»	»		1-11-1986/96	95,850
»	»	»	»		1-12-1986/96	96,100
»	»	»	»		1- 1-1987/97	94,675
»	»	»	»		1- 2-1987/97	94,450
»	»	»	»		18- 2-1987/97	94,350
»	»	»	»		1- 3-1987/97	94,425
»	»	»	»		1- 4-1987/97	94,100
»	»	»	»		1- 5-1987/97	93,425
»	»	»	»		1- 6-1987/97	95,650
»	»	»	»		1- 7-1987/97	95,550
»	»	»	»		1- 8-1987/97	97,375
»	»	»	»		1- 9-1987/97	98 —
»	»	»	»		1- 3-1991/98	95,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 4-1991/98	94.450
»	»	»	»		1- 5-1991/98	94.550
»	»	»	»		1- 6-1991/98	94.500
»	»	»	»		1- 7-1991/98	94.775
»	»	»	»		1- 8-1991/98	95 —
»	»	»	»		1- 9-1991/98	95.100
»	»	»	»		1-10-1991/98	94.575
»	»	»	»		1-11-1991/98	93.900
»	»	»	»		1-12-1991/98	93.800
»	»	»	»		1- 1-1992/99	93.950
»	»	»	»		1- 2-1992/99	93.875
Buoni Tesoro Pol.				12.50%	1- 9-1992	99.600
»	»	»		12.50%	1-10-1992	99.475
»	»	»		12.50%	1- 2-1993	99.125
»	»	»		12.50%	1- 7-1993	98.600
»	»	»		12.50%	1- 8-1993	98.700
»	»	»		12.50%	1- 9-1993	98.475
»	»	»		12,50%	1-10-1993	98.375
»	»	»		12.50%	1-11-1993	98.375
»	»	»		12.50%	1-11-1993 Q	98,050
»	»	»		12,50%	17-11-1993	98.350
»	»	»		12.50%	1-12-1993	98 —
»	»	»		12.50%	1- 1-1989/94	98.275
»	»	»		12.50%	1- 1-1990/94	97,900
»	»	»		12.50%	1- 2-1990/94	98.200
»	»	»		12.50%	1- 3-1990/94	97.575
»	»	»		12,50%	1- 5-1990/94	97.300
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/94	97.575
»	»	»		12,50%	1- 7-1990/94	97.300
»	»	»		12.50%	1- 9-1990/94	97.300
»	»	»		12.50%	1-11-1990/94	98 —
»	»	»		12.50%	1- 1-1991/96	95.250
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/96	95.400
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/96	93.925
»	»	»		12,50%	1- 9-1991/96	93.750
»	»	»		12.00%	1-11-1991/96	93.575
»	»	»		12,00%	1- 1-1992/97	93.150
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/97	96.250
»	»	»		12,50%	16- 6-1990/97	95.525
»	»	»		12,50%	1-11-1990/97	95.375
»	»	»		12,50%	1- 1-1991/98	94.550
»	»	»		12.50%	19- 3-1991/98	94.925
»	»	»		12,00%	20- 6-1991/98	92.800
»	»	»		12,50%	18- 9-1991/98	92.775
»	»	»		12,00%	17- 1-1992/99	92.950
»	»	»		12,50%	1- 3-1991/2001	95.975
»	»	»		12,00%	1- 6-1991/2001	93.825
»	»	»		12,00%	1- 9-1991/2001	93.350
»	»	»		12,00%	1- 1-1992/2002	93.450
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10.50%	99.800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99.500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98.400
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98.500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96.800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	97 —
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97.500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	96.600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96.200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75%	97.450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94.375
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9.90%	99.850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90%	94.400
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65%	101.100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	101.200
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	103.050
»	»	»	»	22-11-1989/94	10.70%	101.475
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15%	104.675
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	103 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104.500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11.50%	106.525
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11.90%	103.300
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11.00%	101.850
»	»	»	»	22-11-1991/96	16.60%	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M21082

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito Trentino-Alto Adige

Con decreto ministeriale 10 agosto 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito Trentino-Alto Adige che prevede:

la trasformazione, previo assorbimento dell'annessa sezione autonoma di credito agrario di miglioramento, dell'ente di diritto pubblico Mediocredito Trentino-Alto Adige in una società per azioni denominata «Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.a.» che avrà un capitale sociale di L. 66.240.000.000 rappresentato da 66.240.000 azioni da nominali L. 1.000 cadauna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte della società «Mediocredito Trentino-Alto Adige S p.a.», abilitata ad estendere l'operatività al credito fondiario, edilizio, alle opere pubbliche ed agli impianti di pubblica utilità, ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, nonché al credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

92A3950

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone

Con decreto ministeriale 11 agosto 1992 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 28, 38 e 41 dello statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, in Fossombrone (Pesaro).

92A3955

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gissi

Con decreto 3 maggio 1991, n. 1136, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrmonio dello Stato di un terreno pertinenza idraulica del fiume Sinello, segnato nel catasto del comune di Gissi (Chieti) al foglio n. 11, incensito partita speciale n. 4 «Acque esenti da estimo», prospicenti le particelle n. 67, 222, 221, 85, 219 e 95, della superficie di mq 5.700, ed indicato nella planimetria predisposta in data 5 maggio 1988, n. 2.88, dall'ufficio tecnico erariale di Chieti, che fa parte integrante del citato decreto.

92A3976

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Autorizzazione al «Credito emiliano Società per azioni» a conferire l'azienda bancaria nel neocostituito «Credito emiliano S.p.a.».

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 13 agosto 1992, il «Credito emiliano Società per azioni» è stato autorizzato — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 — a conferire l'azienda di credito al neocostituito «Credito emiliano S.p.a.» in attuazione e secondo le modalità del progetto di ristrutturazione del «Gruppo Credito emiliano».

92A3956

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI E M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE.DI S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale*:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni*:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189